

COMMISSIONI RIUNITE  
ESTERI (III) — CULTURA (VII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE

FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233);	
Senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero ( <i>Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato</i> ) (4920);		Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703) .....	3
Gabbuggiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383);		Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3, 9, 11
Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832);		Casati Francesco (DC), <i>Relatore per la VII Commissione</i> .....	3, 9
		Crescenzi Ugo (DC), <i>Relatore per la III Commissione</i> .....	9
		Foschi Franco (DC) .....	10
		Gabbuggiani Elio (PCI) .....	9
		Gelli Bianca (PCI) .....	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Volponi ed altri; Spittella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (4920); Gabbuggiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383); Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832); Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233); Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Volponi ed altri; Spittella ed altri: « Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero », già approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato nella seduta del 20 giugno 1990; Gabbuggiani ed altri: « Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli

istituti italiani di cultura all'estero »; Fincato: « Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero »; Viti ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero »; Tremaglia ed altri: « Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ».

Ricordo che nella seduta del 4 ottobre 1990 l'onorevole Crescenzi ha svolto la relazione per la III Commissione.

L'onorevole Casati ha facoltà di svolgere la relazione per la VII Commissione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore per la VII Commissione*. Ho letto la relazione del collega Crescenzi e la condivido pienamente. Farò, se permettete, un'integrazione cercando di sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni dei problemi che pone il testo approvato dal Senato.

L'obiettivo generale della legge è quello stabilito all'articolo 2, cioè promuovere la diffusione e la conoscenza della cultura e della lingua italiana all'estero, quindi si tratta di un obiettivo molto ambizioso ed importante. È importante perché è grande la ricchezza del patrimonio di cui disponiamo, che ci è stato tramandato e che il nostro popolo continua a produrre in termini qualitativamente elevati. La nostra cultura, del resto, non appartiene soltanto al patrimonio nazionale ma a quello dell'umanità intera. Il nostro patrimonio culturale è largamente apprezzato in tutto il mondo, per cui evidentemente vale la pena di farlo conoscere e di diffonderlo.

Il provvedimento in esame stabilisce, sempre all'articolo 2, che il lavoro di dif-

fusione della cultura e della lingua italiana debba essere svolto per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli. Mi pare che siano bene delineate quelle che sono le finalità del provvedimento.

L'esigenza di portar fuori dai confini del nostro paese questo patrimonio culturale, di farlo conoscere, di metterlo a disposizione di tutti, nasce anche dall'urgenza di rendere, se volete, più autorevole la presenza dell'Italia all'estero, per averne un ritorno in termini politici. Ancora, la presenza della cultura nazionale all'estero potrebbe essere di grande giovamento per l'immagine dell'Italia, con un ritorno anche in termini economici. Penso al commercio estero, all'esportazione dei nostri prodotti, dei nostri manufatti, alle correnti turistiche che, proprio per la presenza di questo grande patrimonio culturale, vengono continuamente alimentate, anche se sono state in qualche misura ridimensionate rispetto ai ritmi di sviluppo degli scorsi anni.

La situazione attuale purtroppo — non credo di esprimere un giudizio azzardato — si qualifica per la frammentarietà, qualche volta anche per l'improvvisazione, per la discontinuità degli interventi, per una carente organicità. Quindi, siamo in presenza di una scarsa efficacia dell'impegno dell'Italia per la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, a differenza di quello che fanno ed hanno saputo fare paesi europei, che sono confrontabili con il nostro quanto a dimensioni, strutture e livello di produzione culturale. Non vi è dubbio che paesi come la Francia, l'Inghilterra e la Germania sappiano meglio valorizzare il loro prodotto ed il loro patrimonio culturale, garantendo una migliore presenza della loro cultura all'estero attraverso strumenti, risorse e disponibilità senz'altro più adeguate rispetto a quelle che possiamo o abbiamo saputo mettere in campo fino ad ora.

Occorre quindi recuperare il terreno perduto e avviare una iniziativa che porti il nostro paese ad attuare una politica culturale per l'estero più adeguata, più efficace, quindi più produttiva.

Su questa ricerca, come ha fatto il Senato, dovremmo tenere conto dell'esperienza acquisita da noi e da altri paesi europei e degli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso la definizione di una politica culturale più adeguata.

Fatta questa premessa, possiamo chiederci quali siano i soggetti istituzionali deputati ad un impegno e uno sforzo più idonei, quali siano gli strumenti operativi più efficaci per garantire la diffusione della nostra cultura e, quindi, quale sia l'entità — qui ci addentriamo su un terreno più difficile — delle risorse finanziarie necessarie per svolgere un'azione adeguata.

Nel dibattito che ha preceduto l'esame dei due testi al Senato e quindi la predisposizione del testo unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento e nel dibattito stesso che in quella sede si è svolto, vi sono state due tesi a confronto rispetto agli interrogativi che ho posto.

È stata suggerita da alcuni una prima tesi, vale a dire quella di creare una struttura autonoma per sovrintendere e curare lo sviluppo della promozione della cultura italiana all'estero, sull'esempio di istituzioni e di organismi funzionanti nel nostro paese e che peraltro hanno dato buona prova di sé in settori diversi da quello della promozione culturale.

Voglio per esempio ricordare l'Istituto del commercio estero, una struttura autonoma che ha la finalità della promozione del commercio estero italiano; si tratta di una struttura che nel giro di pochi decenni ha dato buona prova di sé, consentendo al nostro paese il raggiungimento di risultati ragguardevoli e tangibili.

Un esempio più attinente alla promozione culturale mutuato dall'esperienza straniera — ed in questo alcuni membri della Commissione cultura possono confortarmi, in quanto sono venuti insieme con me a Londra per incontrare i rappresentanti del settore — è rappresentato dal British Council, il quale opera efficacemente ed è giudicato positivamente dagli osservatori internazionali.

Dinanzi alla prima ipotesi prospettata si potrebbe obiettare che, essendo questo

un settore strategico, ci si dovrebbe collegare strutturalmente al Governo, ed in particolare al Ministero degli affari esteri, per svolgere una politica coerente con gli indirizzi generali fissati a livello parlamentare e governativo. Del resto, la stessa attività svolta dal British Council è collegata agli obiettivi generali del governo e del parlamento britannico nel campo della promozione culturale all'estero. Quindi, scartata la prima ipotesi, è stata individuata una nuova strada, quella della innovazione nella continuità — se mi consentite l'utilizzo di questa espressione — in quanto il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento non sovverte il sistema, ma lo adegua, mantenendolo nel solco delle politiche esistenti.

Non credo sussistano le condizioni per mettere in discussione la scelta operata dal Senato, semmai le Commissioni riunite potranno intervenire cercando di mettere ulteriormente a fuoco, in base alle rispettive sensibilità ed esperienze, quelle decisioni per verificare se siano accettabili, oppure se si rendano necessari taluni adeguamenti.

L'articolato risulta coerente ed efficace, per cui si può giudicare positivamente il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento. Quali sono le soluzioni adottate? Non mi soffermerò tanto sull'articolo 2 concernente le finalità, quanto sui successivi, specificatamente dall'articolo 3 all'11 che individuano i soggetti istituzionali deputati alla definizione degli obiettivi generali della promozione culturale italiana all'estero ed i relativi strumenti.

In particolare, l'articolo 3 fissa le funzioni del Ministero degli affari esteri, il quale quindi viene confermato quale struttura cardine, quale terminale di riferimento da cui si dipartono le azioni programmatiche interessanti gli organismi che operano nel settore.

Al Ministero vengono altresì affidati compiti di coordinamento degli interventi delle associazioni, delle organizzazioni e dei privati oltre alla gestione diretta delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero, avvalendosi degli istituti di cultura. Accanto al dicastero degli

esteri è stato collocato un nuovo organismo: mi riferisco alla commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, alla quale è stata attribuita una funzione di proposta degli indirizzi generali oltre a quella relativa all'espressione dei pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni statali nonché da enti ed istituzioni pubblici. Inoltre, tale commissione è competente per la predisposizione, insieme con il Dicastero degli affari esteri, di un rapporto sull'attività svolta da inviare al Parlamento.

La composizione della commissione è tale da consentire l'adeguata rappresentanza di tutti gli organismi — ministeriali e non — operanti nel comparto della promozione culturale. La commissione è composta da 26 membri, un numero non molto elevato. Comunque, bisogna cercare di fare in modo che essa sia un organismo in grado di rappresentare realmente la società italiana, le sue istanze ed il paese rispetto all'obiettivo della promozione culturale italiana all'estero e non si trasformi in un organismo meramente burocratico, non in grado di dare un contributo adeguato al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Credo che la norma debba essere specificata meglio nel senso di chiarire le modalità di tale partecipazione. Il comma 2 fa riferimento a soluzioni che però non sono così delineate come dovrebbero essere all'intermo di un provvedimento legislativo.

L'articolo 7 riguarda gli istituti, le loro funzioni ed il loro modo di operare. Mi pare debba essere sottolineata positivamente, al comma 2 di tale articolo, la previsione di un'autonomia operativa e finanziaria degli istituti e il fatto che nelle norme seguenti siano fissati criteri idonei a rendere reale questa autonomia, anche se sottoposta a controlli e verifiche da parte del Ministero degli esteri.

Chi ha visitato le istituzioni italiane di cultura all'estero sa che spesso esse soffrono di eccessivo burocraticismo e di eccessivi controlli meramente fiscali, il che le porta a svolgere un'azione non così libera, tempestiva ed efficace come dovrebbe essere. Le previsioni dell'articolo 7 mi sembra abbiano tenuto conto di tali difficoltà e tentino di dare un'adeguata risposta.

Interessante è anche quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7. Mi riferisco alla possibilità, da parte degli istituti italiani di cultura all'estero, di istituire sezioni distaccate con risorse degli istituti stessi. Ciò è importante al fine di completare la rete di presenza degli organismi che hanno il compito di promuovere la cultura italiana all'estero. È da segnalare anche il comma 7 dello stesso articolo che prevede l'istituzione del fondo finanziario di scorta e cioè di un margine operativo, in termini finanziari, tale da consentire un'azione effettiva e autonoma degli istituti.

Grande rilievo ha l'articolo 8 che stabilisce le funzioni degli istituti italiani di cultura all'estero. Le indicazioni contenute nelle lettere a), b), c), d) ed f), sono molto importanti. In proposito, farò solo qualche sottolineatura indicando auspicabili integrazioni della norma. Alla lettera d), ad esempio, è previsto che gli istituti « sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria di origine ». Sappiamo che in paesi evoluti e ricchi come gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, gli istituti italiani di cultura spesso ricevono appoggi, anche di natura finanziaria, da parte delle comunità italiane organizzate; ma vorrei ricordare che in altri paesi, come l'Argentina, il Venezuela, il Brasile e il Cile, la situazione meno evoluta sul piano economico grava anche sulle comunità italiane residenti che non possono di conseguenza garantire sostegni agli istituti di cultura. Pertanto sarebbe opportuno far riferimento, all'interno dell'articolo 8, ai fondi per la cooperazione allo

sviluppo, cui poter attingere per la realizzazione di progetti finalizzati riferiti alle comunità italiane dei paesi meno sviluppati. Credo che questa azione non possa essere in contrasto con le finalità della legge n. 49 del 1987.

Vorrei ricordare che nel provvedimento non si fa riferimento — forse non a caso — ad un organismo molto importante. Mi riferisco alla Dante Alighieri che, anche se spesso svolge un'azione limitata e stanca, in alcuni paesi ha un'attività sorprendentemente ricca e tale da creare collegamenti con cittadini non di origine italiana che hanno interessi nei confronti della cultura italiana.

In base alla lettera f) dello stesso articolo 8 gli istituti « promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione... ». Si tratta di un aspetto importantissimo che non può essere lasciato all'iniziativa degli istituti italiani di cultura che, considerate le risorse di cui questi dispongono, risultano insufficienti per rispondere alle amplissime e crescenti richieste di conoscenza della lingua italiana. In effetti, vi è un'utenza potenziale vastissima in molti paesi del mondo. Perciò penso che, anche da questo punto di vista, si debbano tener presenti le indicazioni scaturite da un convegno svoltosi a Roma nel 1987, che ho contribuito a realizzare, che ha riunito esponenti del mondo italo-americano, ma anche della cultura statunitense rappresentata da uomini non di origine italiana interessati alla nostra cultura (non può essere diversamente trattandosi di una grande cultura).

In questo convegno è stato illustrato un progetto ambizioso e sperimentale, riferito agli Stati Uniti d'America, dove vi è un'utenza potenziale molto ampia e consistente.

Non so cosa sia successo negli anni dal 1977 al 1990, ma si doveva attivare una struttura che avrebbe dovuto far perno sulla rete degli istituti italiani di cultura negli Stati Uniti, non tanto perché questi potessero organizzare le scuole di lingua italiana (non ne hanno neanche

lontanamente la possibilità e le risorse), quanto invece svolgere un'opera di sensibilizzazione attraverso gli agenti naturali che si trovano all'interno delle comunità italiane di quel paese, affinché almeno i genitori dei ragazzi di origine italiana, che hanno l'aspirazione di conoscere la lingua del nostro paese, chiedessero alle autorità del luogo di istituire corsi di lingua italiana nelle scuole pubbliche e affinché di fronte a queste richieste le autorità assumessero qualche iniziativa in tal senso.

Forse questo è « l'uovo di Colombo », come suol dirsi, ma è l'unica via efficace per garantire risultati adeguati alla diffusione della lingua italiana. Qualcosa di quel progetto uscito dal convegno di Roma del 1987 è stato attuato. So che due mesi fa — forse il rappresentante del Governo può confermarlo — a Washington è stato presentato un importante corso di lingua italiana, che deve svolgersi nei prossimi mesi attraverso la mediazione di una delle più importanti reti televisive americane. Questo è un risultato molto importate e un'indicazione di rotta preziosa, che dovremmo raccogliere.

Ho affermato ciò per dire che all'articolo 8, laddove si stabilisce l'istituzione di corsi di lingua italiana e di cultura all'estero, bisognerebbe forse integrare il testo con ulteriori indicazioni.

L'articolo 9, che si riferisce ai comitati di collaborazione culturale, è molto importante: anche su di esso vorrei soffermarmi, ma non lo faccio per motivi di tempo. Non mi soffermo ugualmente sull'articolo 10, che riguarda le dotazioni per gli istituti italiani di cultura.

Svolgerò ora qualche considerazione per gli articoli che vanno dall'11 al 19 e che riguardano non solo il personale degli istituti italiani di cultura, ma anche quello che opera a livello di Ministero degli affari esteri nel settore della promozione culturale all'estero. Gli articoli che vanno dall'11 al 19 riguardano norme a regime che prefigurano istituti che poi rimarranno nel tempo e che prendono in considerazione diversi problemi. Sono riferiti al reclutamento del personale, al loro utilizzo e via dicendo.

L'articolo 19 è una norma transitoria che riguarda l'utilizzo del personale attualmente in forza presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

L'articolo 11 è molto importante, perché attraverso una definizione più puntuale delle cosiddette aree della promozione culturale presso il Ministero degli affari esteri e delle indicazioni delle dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, si indicano soluzioni che potrebbero in qualche misura, se non totalmente, soddisfare le esigenze esistenti a livello del personale che opera presso gli istituti di cultura italiana all'estero. Ripeto, è un articolo molto importante perché completa in qualche modo gli organici, che rappresentano lo strumento per la programmazione delle indicazioni e degli obiettivi, nonché per la promozione di tutta l'attività del settore.

L'articolo 12 è anch'esso molto importante perché stabilisce norme per il reclutamento del personale. Vorrei ricordare due questioni rilevanti. Condividiamo pienamente l'istituzione di corsi di formazione preparatoria ai concorsi e corsi di aggiornamento del personale in servizio. Ciò potrà avvenire nelle fasi più interessanti e più importanti dell'utilizzo del personale stesso, cioè quella del passaggio da un impegno all'altro, da una sede all'altra.

L'articolo 13 regola le attività di servizio in Italia e all'estero del personale dell'area di formazione culturale, stabilendo due criteri che mi sembrano condivisibili, cioè quello della mobilità e quello della professionalità. Si tratta di criteri che possono essere attuati tenendo presente quanto è stabilito all'articolo 12.

L'articolo 14 riguarda le funzioni dei direttori degli istituti italiani di cultura all'estero. Su questo non mi soffermo, se non per fare qualche breve considerazione in merito al comma 6. Questo comma dà la facoltà al ministro degli esteri di nominare direttamente grandi personalità della cultura a direttori di questi istituti. Penso che il principio in sé possa essere anche condiviso, ma dovrebbe essere più limitato rispetto alla

soluzione adottata dal Senato. Non è detto, infatti, che queste grandi personalità dell'arte e della cultura possano essere nel contempo anche degli ottimi direttori di istituti italiani di cultura all'estero. Essi, pur essendo bravissimi nel loro campo e meritevoli del premio Nobel per la loro disciplina, potrebbero non essere adatti per lo svolgimento delle funzioni a cui saranno chiamati.

Su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi perché, pur non contraddicendo totalmente ciò che di buono è ravvisato in questa soluzione, si trovino soluzioni più adeguate e consone all'utilizzo che si può e si deve fare di queste grandi personalità della cultura e dell'arte.

È condivisibile la soluzione prospettata a proposito del personale comandato e collocato fuori ruolo (stabilito nel numero di 15 unità: 5 per il servizio al Ministero e 10 per il servizio all'estero). Anche per quanto riguarda il personale a contratto, la soluzione è condivisibile perché indubbiamente dobbiamo dare un minimo di spazio e di agibilità per reclutare il personale, che non sarebbe altrimenti reclutabile attraverso le normali procedure concorsuali. Dobbiamo però tener presente l'esperienza del passato, che ha portato per questa via alla determinazione di un contenzioso da parte di coloro che si sono sentiti precari in un ruolo che non dovrebbe farli sentire tali, con la conseguente esigenza di approvare leggi apposite.

L'articolo 18 consente alla direzione generale ed agli istituti di stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, non altrimenti reperibili.

Le soluzioni adottate dall'altro ramo del Parlamento privilegiano criteri di mobilità del personale e di professionalità: l'articolo 19, contenente disposizioni in favore del personale in servizio all'estero presso gli istituti, tiene conto di tali criteri, anche se probabilmente non vengono soddisfatte appieno le attese di chi ha operato — spesso anche bene — nei ruoli finora ricoperti.

Un interrogativo sottopongo, però, alla valutazione delle Commissioni riunite: è possibile prevedere norme che attenuino gli automatismi rigidi qui previsti, affinché si introducano eccezioni per una migliore utilizzazione del personale?

L'articolo 20 — che per la verità rappresenta il tema di un altro provvedimento di legge, « nato » in seno al Ministero degli affari esteri, ma abbandonato per la mancanza del concerto — oltre a contribuire a definire il titolo del provvedimento, si interessa degli interventi e delle iniziative per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero.

È vero, la dotazione finanziaria del provvedimento a mio avviso è risibile e limitata; è altrettanto vero, però, che si potranno utilizzare le norme a regime, in presenza di successivi e più congrui finanziamenti: di conseguenza, è indispensabile che le norme previste dall'articolo 20 siano adeguate.

In proposito, desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune proposte di integrazione, la prima delle quali concerne la potenziale utenza cui si rivolge il progetto di legge, composta da americani, australiani ed argentini (circa 60 milioni di persone, secondo le statistiche compilate) i quali, pur avendo acquisito la cittadinanza dei rispettivi paesi, sono di origine italiana. È un potenziale enorme ai fini dell'attuazione di una politica di collegamento dell'Italia con queste comunità, più aperte nei confronti di iniziative per la promozione della cultura e della lingua italiane. Non si può approvare questo testo senza prevedere qualche specifica misura in favore di queste persone, perché l'obiettivo è di mantenere i contatti con chi, pur essendo perfettamente integrato nei paesi di residenza, ricorda l'Italia e non desidera che i loro valori culturali vengano dispersi con il progredire delle generazioni. Pertanto, esorto i membri delle due Commissioni a farsi carico di tale tematica.

Il provvedimento al nostro esame, come ho detto all'inizio, si colloca nella linea dell'innovazione nella continuità e



può rappresentare il punto di partenza per una nuova fase della politica culturale italiana verso l'estero; una fase scandita da un particolare fenomeno, quello dell'esaurimento delle correnti emigratorie verso l'estero e dal contemporaneo affermarsi del flusso inverso, il che implica il cambiamento dei problemi che gli italiani all'estero avvertono, di cui può farsi carico la direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri. Di qui la necessità di un maggiore coordinamento tra le due direzioni, affinché la politica nei confronti degli italiani all'estero o degli oriundi italiani non sia frazionata, ma unitaria al fine di dare più efficacia all'azione e renderla più produttiva. E l'occasione offerta dalla proposta di legge n. 4920 è quanto mai preziosa ed opportuna a tal fine.

BIANCA GELLI. Pur apprezzando la relazione dal collega Casati, ritengo opportuno chiarire le differenze tra il testo pervenutoci dal Senato e le proposte di legge ad esso abbinate.

PRESIDENTE. Mi pare una giusta osservazione.

Ugo CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Signor presidente, abbiamo sollevato il problema prioritario dell'abbinamento delle proposte di legge con il testo pervenutoci dal Senato, attesa l'esistenza di taluni elementi da valutare. Tuttavia, la preannunciata proposta di costituzione del comitato ristretto ha indotto me, e penso anche il relatore Casati, a non entrare nel merito, concordando in quella sede la metodologia per lo svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE. Mi pare fossimo d'accordo sulla costituzione del comitato ristretto, i cui lavori dovrebbero terminare rapidamente.

Quindi, l'osservazione del relatore Crescenzi è legittima. A mio avviso, sarebbe

utile istituire un comitato ristretto che possa svolgere il proprio lavoro e riferire entro tre settimane alle Commissioni.

FRANCESCO CASATI, *Relatore per la VII Commissione*. I responsabili dei diversi gruppi presenti in Commissione dovrebbero esprimersi in proposito. Per quanto mi riguarda — credo che il relatore Crescenzi sia d'accordo — non ho alcuna difficoltà a dar conto, in una successiva riunione, dei contenuti delle altre proposte di legge presentate sulla stessa materia, che sul piano formale hanno pari dignità rispetto a quella che ci è pervenuta dal Senato.

Se invece si vuol scegliere un *iter* più rapido, ed affrontare in termini meno formali le diverse problematiche ed i contenuti dei provvedimenti, è opportuno che la Commissione costituisca un comitato ristretto.

Mi rimetto, comunque, alle valutazioni delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ribadisco la mia convinzione che sia opportuno costituire un comitato ristretto per concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento.

ELIO GABBUGGIANI. Signor presidente, credo che entro la giornata odierna dovremmo sciogliere questo nodo, tenendo presente che abbiamo di fronte un tempo relativamente breve, poiché la proroga delle disposizioni relative al personale assegnato agli istituti di cultura all'estero scadrà il 15 dicembre. Ciò vuol dire che abbiamo meno di due mesi di tempo per esaurire il lavoro presso questa Camera ed anche presso il Senato, qualora intervenissero ulteriori modifiche al provvedimento. Sarebbe stato auspicabile che noi avessimo avuto la possibilità di iniziare la discussione sulla base di una relazione riferita al testo trasmessoci dal Senato che contenesse però anche alcune comparazioni con le quattro proposte di legge presentate dai vari gruppi. Ciò non è stato possibile; però la richie-

sta ai relatori di un supplemento di relazione, ovvero ai presentatori di illustrarci le proposte di legge, probabilmente comporterebbe un allungamento dei tempi tale da non consentirci di concludere l'esame del provvedimento entro i termini che ho indicato.

Non affaccio d'altronde l'ipotesi — alla quale sarei contrario e che potrei accettare solo se costretto dall'unanime riconoscimento di tale possibilità — di un ulteriore rinvio della proroga. Perciò, praticamente, abbiamo tempo fino all'ultima decade di novembre.

Al punto in cui siamo, potremmo chiedere al comitato che sarà istituito oggi di svolgere un confronto tra le varie componenti sugli indirizzi generali del provvedimento ed un esame comparato dei diversi testi.

Avrei qualche altra osservazione da fare, ma vorrei che prima il presidente sciogliesse questo nodo.

FRANCO FOSCHI. Condivido in larga misura — come in genere mi succede per affinità elettiva — le osservazioni del collega Gabbuggiani e soprattutto la sua proposta di costituire un comitato ristretto.

Mi sembra che potremmo anche procedere all'abbinamento delle altre proposte presentate con il testo pervenutoci dal Senato, dando mandato al comitato ristretto di procedere ad un esame congiunto.

Non mi sembra neppure impossibile che i relatori possano la settimana prossima farci un supplemento di relazione sulle altre quattro proposte di legge. Sarebbe un modo per procedere contestualmente, sia con l'impegno della Commissione, sia con quello del comitato ristretto. Infine però, condividendo le preoccupazioni relative alla scadenza del 15 dicembre 1990, che per la verità ci è stata imposta da molte circostanze, ma che non è razionale, mi chiedo se i presidenti delle Commissioni non possano compiere qualche passo perché, come in molti altri casi più importanti, tali ter-

mini siano considerati ordinatori e non perentori e si giunga ad una loro utilizzazione ragionevole, non volta a determinare una frettolosa decisione da parte delle Commissioni.

So che sono stati già dati preavvisi per il 15 di dicembre: non è possibile lavorare tranquillamente su un problema delicato come quello che stiamo affrontando, mentre il Ministero adotta logiche che in un certo modo agiscono sull'autonomia e contro l'autonomia del Parlamento. Mi sembra che non sia giusto sottacere che occorre avere un minimo di intelligenza, tanto da non costringerci a decisioni affrettate e nello stesso tempo a metterci di fronte alle responsabilità di una interruzione di esperienze e di attività, che hanno consentito agli istituti di cultura di operare.

Pregherei il presidente Piccoli, in particolare, di vedere insieme al presidente della Commissione cultura, se non sia possibile liberarci di questa sorta di spada di Damocle. Sono del parere di procedere alla nomina del comitato ristretto, con l'eventuale delega aggiuntiva del presidente ai relatori affinché martedì prossimo svolgano un supplemento di relazione.

Dobbiamo approvare rapidamente il provvedimento e non abbandonare il nostro ambizioso programma di avere finalmente una legge di riforma degli istituti italiani di cultura all'estero.

La nostra esperienza ci ha convinti della necessità di approvare una buona legge, per migliorare più che sia possibile questi nostri istituti italiani di cultura, dei quali alcuni sono splendidi, altri mediocri, altri ancora miserabili.

Una volta nominato il comitato ristretto, nelle giornate di martedì e giovedì, i relatori dovrebbero riferirci su tutte le proposte di legge in modo che sia affermato un concetto di pari dignità che è giustissimo e che nessuno dei due relatori voleva trascurare. Sono convinto che sia necessario riferire esattamente sul contenuto di tutte le proposte di legge e sugli eventuali punti di convergenza. Successivamente, dovremmo assegnare un

---

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-CULTURA) — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1990

---

termine di due o tre settimane affinché il comitato possa formulare le proposte.

**PRESIDENTE.** Alla luce del dibattito incidentale svoltosi, ritengo che il comitato ristretto potrebbe iniziare i propri lavori già la prossima settimana.

Invito la Commissione ad accogliere la mia proposta di costituzione di un comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Mi riservo la nomina dei componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 5 dicembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO